COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINZIA DE TRENT

CONVENZIONE ALLEGATO N.2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL N. 19-2026 DEL 12.11.2026

CONVENZION ENJONTA n. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL NR. 19-2026 DAI 12.11.2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento / *Provinzia de Trent*

Nr. Rep. _____ /2026 Atti Privati

C O N V E N Z I O N E

fra il Comun General de Fascia ed i Comuni che ne fanno parte per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Val di Fassa per il decennio 2027-2036.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventisei, i seguenti enti:

1. **COMUN GENERAL DE FASCIA** (per brevità indicato anche, in questo atto, come semplicemente "C.G.F."), con sede in Strada di Pré de gejia, 2, a San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, codice fiscale 91016380221, rappresentato dal Procurador EDOARDO FELICETTI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consei General n. XXX-2026 del GG.MM.2026, che l'ha a tal fine espressamente incaricato;
2. **COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA**, codice fiscale 82000230225, rappresentato dal Sindaco ALESSANDRO BERNARD, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XXX del GG.MM.2026;
3. **COMUNE DI CANAZEI**, codice fiscale 00374450229, rappresentato dal Sindaco GIOVANNI BERNARD, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XXX del GG.MM.2026;
4. **COMUNE DI MAZZIN**, codice fiscale 82000750222, rappresentato dal Sindaco FAUSTO CASTELNUOVO, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XXX del GG.MM.2026;
5. **COMUNE DI MOENA**, codice fiscale 00152150223, rappresentato dal Sindaco ALBERTO KOSTNER, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XXX del GG.MM.2026;
6. **COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN**, codice fiscale 02485300228, rappresentato dal Sindaco GIULIO FLORIAN, che stipula e

sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XXX del GG.MM.2026;

7. **COMUNE DI SORAGA DI FASSA**, codice fiscale 00334870227, rappresentato dal Sindaco VALERIO PEDERIVA, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. XX del GG.MM.2026;

premesso che:

- a partire dal mese di ottobre del 1986, il Comprensorio Ladino di Fassa C11 (Comprensorio) - ora soppresso sostituito a tutti gli effetti dal C.G.F. che dall'1 gennaio 2011 è subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici di cui il Comprensorio era parte o titolare - ha gestito in forma unitaria ed unificata, per delega, per incarico e per conto dei Comuni in esso compresi, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nell'intero territorio della Val di Fassa che, ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., costituisce un unico ambito di riferimento ai fini della razionale gestione integrata del *"ciclo dei rifiuti"*;
- con deliberazione del Consei di Ombolc N. 101/2013 del 15.10.2013 è stata approvata la convenzione fra il C.G.F. ed i Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa (ora Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan) diretta a disciplinare, per il periodo di dieci anni - dall'1 ottobre 2013 fino al 30 settembre del 2023, il conferimento e l'accettazione nel Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z) di "*Ramon*" a Pera dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione del Consei di Ombolc N. 102/2013 del 15.10.2013 è stata approvata la convenzione per i servizi di raccolta, asporto e successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località "*Pènt de la Roa*" a Canazei, "*Prealon*" a Moena e "*Stradon de Fascia*" (ora strada de Molin) a Soraga di Fassa, per il periodo dall'anno 2013 al 2023;
- in ottemperanza alle deliberazioni delle Giunte comunali del Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan n. 122 del 23.08.2023, del Comune di Canazei n. 114 del 27.07.2023, del Comune di Soraga di Fassa n. 240 del 19.09.2023 e del Comune di Moena n. 177 del 27.09.2023 nonché con deliberazione del Consei de Procura N. 105/2023 del 28.09.2023 le convenzioni sono state prorogate fino al

31.12.2024, in modo che la loro durata coincida con quella della convenzione "*generale*" per gli altri servizi e, al momento della loro scadenza, possano essere tutte ricomprese in un'unica convenzione;

- i rapporti in merito alla gestione integrata dei rifiuti urbani fra i Comuni deleganti e l'Ente delegato sono stati regolati sulla base di un'apposita convenzione, per la durata di dieci anni dal 2015 al 2024, che era stata approvata dal Consei General con deliberazione n. 19-2015 del 29.07.2015 e quindi successivamente stipulata il 20.08.2015, nonché secondo l'apposito *"Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* che tutti i Comuni di Fassa hanno approvato e rinnovato da ultimo nel corso del 2025;
- con deliberazione del Consei General N. 26-2024 del 27.11.2024 tutte tre le convenzioni sono state prorogate di due anni (dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2026) nell'attesa di conoscere il modello organizzativo e soprattutto le modalità e le tempistiche di attivazione introdotte con la L.P. n. 8 agosto 2023 n. 9, che prevedono la costituzione, da parte della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.), di un Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO del Trentino) provinciale per la gestione integrata ed associata delle funzioni relative al ciclo dei rifiuti;
- il soppresso Comprensorio, così come poi anche il C.G.F., che non dispongono di personale dipendente né di mezzi per provvedervi in amministrazione diretta, hanno gestito tali servizi affidandoli in appalto ad idonee imprese specializzate: da ultimo, il C.G.F. ha appaltato all'Impresa Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena - con contratto Rep. N. 340/2023 Atti Pubblici stipulato il 26.04.2023, per il periodo di 36 mesi dal 01.05.2023 fino al 30.04.2026 e rinnovato in data 29.04.2026, contratto Rep. N. 351/2026 Atti Pubblici, per ulteriori tre anni dal 01.05.2026 al 30.04.2029 - i "*servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e gestione dei relativi impianti di stoccaggio nell'ambito del Comun General de Fascia con ridotto impatto ambientale ai sensi PAN GPP e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 13 febbraio 2014 e ss.mm.ii."* - CIG 935500170A;
- gli Enti gestori hanno curato, inoltre, la realizzazione di alcune infrastrutture necessarie (l'impianto di raccolta e compattazione dei rifiuti urbani in località *"Ciarlonch"* a Vigo di Fassa, il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) in località *"Ramon"* a Pera di Fassa entrambi nel Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan), l'acquisto di svariate attrezzature destinate ai servizi e, soprattutto, hanno

costituito già dall'1 settembre 2002 - in base alla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 59 del 28 agosto 2002 - l'apposito Ufficio Centrale di Igiene Urbana ed Ambientale (U.C.I.U.A.), al quale è addetto un funzionario che si occupa dell'intera gestione amministrativa e dell'organizzazione generale dei servizi relativi al *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa ed i cui costi sono sostenuti per intero dai Comuni deleganti, fin dall'avvio ed in base alla convenzione, per conto e nell'interesse dei quali tali servizi vengono gestiti in forma unitaria;

- nel corso di un quarantennio trascorso dal 1986 ad oggi, il Comprensorio e successivamente il C.G.F., hanno adottato vari provvedimenti con gli obiettivi di migliorare progressivamente la gestione dei servizi, di ottimizzare le diverse fasi in cui essa si articola, di superare la frammentazione e le modalità di svolgimento, di ridurre, nel tempo, i relativi costi ed anche di adeguare i criteri di gestione del *"ciclo dei rifiuti"* alle normative che si sono succedute negli anni; con deliberazione n. 266 dell'1 luglio 1998 la Giunta dell'ex Comprensorio ha approvato il *"Progetto Pilota per l'introduzione in Valle di Fassa di un nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, con passaggio dalla tassa alla tariffa"* (che è stato condiviso e finanziato in parte dalla P.A.T. e quindi approvato dai Comuni della Valle che, il 7 luglio 1999, hanno stipulato col Comprensorio un'apposita convenzione per attuarlo e metterlo in pratica); con deliberazione n. 9 del 16 giugno 1999 (poi integrata con la deliberazione giuntale n. 256 del 31 maggio 2000, ratificata con la deliberazione assembleare n. 12 del 15 settembre 2000), l'Assemblea del soppresso Comprensorio ha poi approvato il *"Progetto di riorganizzazione dei servizi e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa"* e successivamente il C.G.F. ha approvato e via via aggiornato il proprio "*Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa*" (Piano) in coerenza con la programmazione provinciale ed alle Direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in relazione al *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* ed ai suoi aggiornamenti successivi, giunti al quinto; il Piano - previsto dall'art. 4 della L.P. 5/98 e dall'art. 65 del T.U.L.L.P.P. - aggiornato ed adeguato per la quarta volta è stato approvato dal Consei General del C.G.F. con deliberazione N. 4/2016 del 28.01.2016 (in ottemperanza allo Statuto del C.G.F. che attribuisce ad esso l'approvazione dei piani pluriennali e le modalità per

esercitare funzioni proprie affidate dai Comuni al C.G.F., come avviene appunto in questo caso);

- a seguito dell'imminente scadenza delle tre convenzioni il C.G.F. ha ritenuto necessario predisporre e proporre ai Comuni che ne fanno parte una nuova "*convenzione per la gestione integrata"* in merito alla "*governance"* del *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa e per disciplinare i rapporti che intercorrono fra tali Enti, allo scopo di ricomprendere tutti i servizi, anche quelli riferiti ai centri di raccolta comunali C.R. e al C.R.Z., in un unico atto e di aggiornare ed adeguare gli assetti organizzativi, gestionali e tecnici introdotti, nel corso degli anni, nel servizio pubblico di cui si tratta ridefinendoli anche alla luce delle nuove norme in materia di gestione associata e coordinata dei servizi pubblici comunali che si rinvengono soprattutto nella L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m.i., nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., negli artt. 13, 13 bis e 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e negli articoli 33, 34 e 35 del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2: pertanto, con la deliberazione n. 10/2026 del 13.08.2026, il Consei di Ombolc ha approvato lo schema di questa convenzione, la cui durata è prevista – salvo quanto indicato nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 – per il decennio che va dall'1 gennaio 2027 fino al 31 dicembre del 2036;
- lo schema della convenzione è stato quindi approvato ufficialmente e definitivamente dai consigli dei Comuni di Fassa e dal Consei General del C.G.F. con le deliberazioni citate in apertura;

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulano la seguente:

C O N V E N Z I O N E

secondo l'art. 35 del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e l'art. 13, comma 2 e 7, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., e per la quale non è necessario acquisire né i DD.UU.R.C., né le certificazioni o le informazioni di verifica "*antimafia*", in base all'art. 83, comma 3, lettera a), del "*Codice delle leggi antimafia*" approvato col D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., a carico dei soggetti contraenti, che sono tutti soggetti pubblici (enti pubblici locali).

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

1. Con questa convenzione gli Enti contraenti intendono disciplinare i rapporti che

intrattengono fra loro in ordine all'organizzazione unitaria ed alla gestione integrata, nell'intero ambito della Val di Fassa, dei servizi pubblici attinenti al *"ciclo dei rifiuti"* secondo quanto prevedono, in particolare, l'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'art. 13 (richiamato dal comma 5 dell'art. 19) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. ed anche l'art. 3 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m.i. che disciplina, nello specifico, la raccolta differenziata dei rifiuti nella P.A.T.

2. La gestione unificata di tali servizi – che i Comuni della Val di Fassa avevano delegato già in passato, fin dal 1986, all'ex Comprensorio, ora soppresso e sostituito, dall'1 gennaio 2011, dal C.G.F. – viene assicurata in maniera unitaria e coordinata dal C.G.F., al quale spetta la *governance* complessiva dell'intero *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa, ossia - come recita il comma 2 dell'art. 13 dianzi citato della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. - *"tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio"*.

3. La gestione unificata e la *governance* unitaria dei servizi da parte del C.G.F., per conto e nell'interesse dei Comuni che ne fanno parte, coi quali viene stipulata la presente convenzione, hanno le finalità di migliorare ulteriormente, sotto i profili di economicità, efficacia ed efficienza, l'organizzazione e la prestazione dei diversi servizi qui previsti, di ottimizzare le diverse fasi in cui la gestione si articola ed i tempi e le modalità del loro svolgimento, di *"superare la frammentazione nella gestione dei relativi servizi*" (art. 3, comma 1, della citata L.P. n. 5/1998 e s.m.i.), di conseguire economie di scala, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e responsabilità, nonché di ridurre e consolidare, nel tempo, i relativi costi così da giungere, entro il termine previsto di scadenza della convenzione, alla definizione di tariffe uniformi, di aliquote identiche e di agevolazioni omogenee in tutto l'ambito della Val di Fassa per le relative tariffe dei servizi di cui si tratta, così come prevede anche il Progetto di gestione associata dei servizi in materia di entrate e tributi dei Comuni di Fassa, approvato da questi e dal C.G.F. nel 2013 e disciplinato secondo l'apposita convenzione stipulata con i Comuni il 07.10.2013 col N. Rep. 462/Atti Privati, modificata il 25 febbraio 2014 col N. Rep. 470/Atti Privati e rinnovata il 17 agosto 2023 col n. Rep 716/Atti Privati.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La presente convenzione viene stipulata per i dieci anni che vanno dall'1 gennaio 2027 fino al termine del 31 dicembre 2036.

2. La convenzione potrà, tuttavia, essere oggetto di recesso anticipato rispetto alla scadenza prevista, d'intesa fra gli enti convenzionati o su proposta del C.G.F. gestore dei servizi; in questo caso, i Comuni ed il C.G.F., si impegnano a darne tempestiva comunicazione ai Consorzi di filiera aderenti al Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CO.NA.I.) ai fini della riscossione dei corrispettivi dovuti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata nell'ambito della Val di Fassa, secondo quanto prevede il successivo articolo 7.

3. La convenzione si intenderà cessata qualora, nel corso della sua vigenza, subentri nella gestione dei servizi EGATO del Trentino costituito, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della L.P. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - da parte dalla P.A.T., dalle Comunità di Valle e dai Comuni convenzionati per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani in Provincia di Trento.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI RIFERIMENTO.

1. I servizi pubblici contemplati dalla presente convenzione sono organizzati e gestiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 3 della L.P. n. 5/1998 e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. n. 3/2006 e s.m.i., già citati in precedenza, per l'unico ambito coincidente con l'intera Val di Fassa, ossia col territorio di tutti i Comuni convenzionati, comprese le frazioni, le località sparse od isolate ed i valichi dolomitici rientranti nelle loro circoscrizioni, purché siano raggiungibili dai mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. Il quarto aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 09.12.2014, definisce la distribuzione territoriale dei bacini minimi di raccolta, secondo quanto disposto nell'art. 3, co. 1 della L.P. 5/98, stabilendo che siano i soggetti competenti ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali sovra comunali, in modo da superare la frammentazione nella gestione dei servizi ed individua il C.G.F. come soggetto territorialmente competente per il bacino della Val di Fassa.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO DELLA VAL DI FASSA.

1. Il C.G.F. è chiamato a governare unitariamente, per conto e nell'interesse dei Comuni che ne fanno parte, sulla base dei progetti approvati in passato dall'ex

Comprensorio e di appositi programmi di gestione coerenti con il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - giunto al suo quinto aggiornamento - e con le eventuali direttive della Giunta provinciale (come prevede l'art. 4, 1° e 2° comma, della succitata L.P. n. 5/1998 e s.m.i.), i servizi, indicati analiticamente nel punto di seguito sotto le lettere (A), (B), (C), (D) ed (E), assicurando lo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e di governo a ciò necessarie, fatta eccezione per gli obblighi posti a carico dei Comuni convenzionati secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

2. Il C.G.F. assicura la prestazione dei servizi di seguito indicati o con personale proprio e con la sua struttura burocratica ed amministrativa, come previsto sotto la lettera (A), oppure appaltando a soggetti esterni i servizi, anche tecnici, che non può espletare in amministrazione diretta poiché non dispone di personale dipendente in grado di svolgerli nella loro totalità e complessità, come quelli consistenti più propriamente nelle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e di gestione degli impianti a ciò destinati e messi a disposizione degli appaltatori, comprese le attività collaterali a ciò necessarie, come indicato nelle seguenti lettere da (B) ad (E).

(A) "*GOVERNANCE*" ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Il C.G.F. assicura la *governance* e l'organizzazione amministrativa, contabile e burocratica dei servizi, legati all'appalto e agli accordi per la selezione e/o smaltimento dei rifiuti, con la sua struttura, ed in particolare mediante l'apposito Ufficio Centrale di Igiene Urbana ed Ambientale (U.C.I.U.A.) che è stato istituito già nel 2002 dall'ex Comprensorio e che, nel rispetto delle competenze riservate agli organi di governo collegiali dell'Ente, provvede a dirigere lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, a formulare e proporre gli indirizzi gestionali, a vigilare sui servizi ed a controllarne l'esecuzione; l'U.C.I.U.A. cura – richiedendo, se necessario, la collaborazione anche dei Comuni convenzionati – tutte le attività integrative o complementari rispetto ai diversi contratti di appalto, quali la ricerca, l'acquisto ed il noleggio di mezzi, attrezzature e simili, la raccolta e l'elaborazione dei dati sulle produzioni dei rifiuti urbani, la predisposizione dei conteggi e dei riparti dei costi fra i Comuni interessati, e così via.

2. All'U.C.I.U.A., quale struttura competente e responsabile dei servizi sotto gli aspetti tecnici ed organizzativi, devono fare riferimento, per tutte le necessità gestionali, tanto i Comuni convenzionati, quanto le imprese appaltatrici ed

esecutrici dei servizi.

3. L'U.C.I.U.A. è attualmente dotato di un solo Funzionario, dipendente del C.G.F. ed inquadrato nella Categoria D-Livello Base, tuttavia l'ente gestore potrà decidere, durante la vigenza della presente convenzione, di aumentare le risorse umane da destinare all'ufficio, sulla base di apposite intese da concordare col Consei di Ombolc e direttamente coi Comuni convenzionati, secondo quanto prevede il successivo articolo 12.

4. I costi dell'U.C.I.U.A., al netto di eventuali trasferimenti da parte di altri enti, sono interamente a carico dei Comuni interessati, fra i quali vengono ripartiti ogni anno secondo i criteri indicati sotto la lettera (A) del successivo articolo 5, come risulta dall'apposita lettera (A) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

(B) <u>RACCOLTA, TRASPORTO SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI</u>.

1. Il C.G.F. gestisce tale servizio in tutto l'ambito della Val di Fassa appaltandolo a soggetti esterni in base al contratto d'appalto attualmente in corso, citato in premessa e al relativo Capitolato d'oneri, la raccolta dei rifiuti urbani comprende, in sintesi, le seguenti attività: le operazioni di svuotamento dei cassonetti domiciliari e dei sistemi seminterrati destinati a raccogliere i rifiuti residui secchi non riciclabili; la raccolta dei rifiuti ingombranti da conferire all'impianto di *"Ciarlonch"* a Vigo di Fassa; il trasporto dei rifiuti raccolti ai centri di smaltimento autorizzati situati fuori della Val di Fassa (Val di Fiemme, Trento, Bolzano, Lavis, Rovereto e altrove); lo svuotamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata di particolari tipi di rifiuti riciclabili (umido/organico, carta, imballaggi leggeri, di cartone e imballaggi in vetro, farmaci scaduti e pile esauste) ed il loro trasporto a selezione presso centri autorizzati fuori della Val di Fassa; la raccolta, presso le grandi utenze, degli imballaggi di cartone e di quelli leggeri con appositi sacchi forniti dallo stesso appaltatore ed il successivo conferimento dei rifiuti così raccolti a centri di recupero autorizzati, situati fuori della Val di Fassa; il periodico lavaggio interno dei sistemi seminterrati di raccolta dei rifiuti; il trasporto a centri autorizzati di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e di quelli ingombranti conferiti nei vari Centri di Raccolta (C.R.) comunali o nel Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) in località *"Ramon"* a Pera di Fassa; la gestione degli impianti della stazione di

raccolta, stoccaggio e compattazione dei rifiuti in località *"Ciarlonch"* a Vigo di Fassa.

2. Il C.G.F. gestisce, altresì, con specifici accordi e contratti, la selezione e lo smaltimento di particolari tipologie di rifiuti differenziati in impianti di destinazione finale, per questo regolarmente autorizzati, sostenendone direttamente gli oneri sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti, in sintesi: i costi per la selezione degli imballaggi leggeri ed i costi per lo smaltimento dei rifiuti umidi-organici, dei farmaci scaduti e degli scarti di lavorazione contenuti negli imballaggi leggeri e di quelli in vetro.

3. I corrispettivi pattuiti per le attività elencate sono determinati dai contratti d'appalto e dal relativo Capitolato d'oneri o da altri specifici accordi con gli impianti di destino e vengono ripartiti ogni anno fra i Comuni interessati in base ai criteri indicati alla lettera (B) dell'articolo 5 e nella tabella (B) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

(C) <u>GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA ZONALE (C.R.Z.) E DEI CENTRI DI RACCOLTA (C.R.) COMUNALI</u>.

<u>I) GESTIONE DELLA GUARDIANIA.</u>

1. Il C.G.F. assicura che l'appaltatore dei servizi indicati sotto la precedente lettera (B) gestisca con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) in località *"Ramon"* a Pera di Fassa, nel Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, dove vanno conferite determinate tipologie di rifiuti urbani ed, eventualmente, anche i vari Centri di Raccolta (C.R.) comunali, sempre che lo richiedano i Comuni proprietari ed in accordo con questi, che li hanno realizzati e che attualmente li gestiscono direttamente.

2. I corrispettivi riferiti al C.R.Z. ed, eventualmente, quelle degli altri C.R. comunali, sono commisurati, da parte dell'appaltatore, alle ore in cui i centri sono effettivamente aperti ed accessibili per l'utenza ed i relativi costi vengono ripartiti ogni anno fra i Comuni convenzionati ed aderenti al servizio di guardiania, secondo i criteri indicati sotto la lettera (C), punto 1., del successivo articolo 5 e nella tabella (C), punto 1., "SPESE DI GUARDIANIA E GESTIONE" dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

<u>II) GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA ZONALE C.R.Z. DI "RAMON" COME CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE C.R.</u>

1. Il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) di "*Ramon*" è struttura aperta al conferimento dei rifiuti speciali delle utenze produttrici di tutta la Val di Fassa e viene adibito, limitatamente per le utenze domestiche e non domestiche del Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, come Centro di Raccolta (C.R.) comunale, gestito dall'appaltatore dei servizi in osservanza: alle disposizioni contenute nel D.M. 26 marzo 2026, che sostituisce il D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.; al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; alla specifica Autorizzazione (AUT) rilasciata all'appaltatore e gestore dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (A.P.P.A.) della P.A.T.; al "*Regolamento per il conferimento nel centro di raccolta dei rifiuti urbani*" approvato con deliberazione del Consei General n. 18/2025 del 15.10.2025; al contratto stipulato dal C.G.F. con l'Impresa appaltatrice e all'annesso Capitolato d'oneri nonché secondo le altre disposizioni stabilite dal C.G.F. a mezzo del suo U.C.I.U.A.

2. Non disponendo il Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan di un proprio C.R. comunale, possono accedere al C.R.Z., ritenendoli pertanto convenzionati con il C.G.F. gestore e nel rispetto dello specifico Regolamento del centro, gli utenti che abbiano attiva una utenza domestica produttrice di rifiuti nel bacino di utenza del comune stesso nonché i produttori non domestici di rifiuti urbani, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici - di cui all'allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. - prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinquies del medesimo decreto e sempre del bacino gestito dal Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan.

3. Il Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan garantisce lo sgombero della neve e la pulizia della strada d'accesso al C.R.Z (strada Jumela) nonché della rampa d'accesso fino al cancello del centro; garantisce altresì il rifacimento periodico della segnaletica orizzontale interna ed esterna al centro.

4. Il C.G.F. consente che il personale ed i mezzi del Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan acceda direttamente al C.R.Z., negli orari d'apertura, per conferirvi i rifiuti urbani raccolti su strade ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni organizzate dal comune conferente oppure perché abbandonati sul suo territorio, fuori dai punti di raccolta prestabiliti, oppure derivanti dalla manutenzione del verde pubblico.

5. Il C.G.F. gestisce, altresì, con specifici accordi e contratti, la selezione e lo smaltimento di particolari tipologie di rifiuti differenziati in impianti di

destinazione finale, per questo regolarmente autorizzati, sostenendone direttamente gli oneri sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti, in sintesi: i costi per la selezione degli imballaggi leggeri e dei rifiuti inerti e i costi per lo smaltimento dei rifiuti verdi biodegradabili, degli pneumatici, dei rifiuti legnosi, degli abiti, degli oli esausti, dei farmaci scaduti, dei rifiuti urbani pericolosi e degli scarti di lavorazione contenuti negli imballaggi leggeri e di quelli in vetro;

6. I relativi costi per la gestione del C.R.Z. come C.R. per il Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, per l'asporto e trasporto tramite l'appaltatore nonché lo smaltimento e la selezione dei rifiuti ivi raccolti, vengono fatturati allo stesso comune, ogni anno, secondo i criteri indicati sotto la lettera (C), punti da 2. a 5., del successivo articolo 5 e nella tabella (C), punti da 2. a 5., dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

III) GESTIONE DELL'ASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DAI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI C.R.

1. Limitatamente per i tre Centri di Raccolta (C.R.) del Comune di Canazei, sito in località "*Pènt de la Roa*", del Comune di Moena, sito in località "*Prealon*" e del Comune di Soraga di Fassa, sito in località "*Molin*", vengono svolti da parte del C.G.F., tramite proprio appaltatore, i servizi di asporto, trasporto a smaltimento e selezione dei rifiuti in essi raccolti.

2. Il C.G.F. gestisce, altresì, con specifici accordi e contratti, la selezione e lo smaltimento di particolari tipologie di rifiuti differenziati in impianti di destinazione finale per questo regolarmente autorizzati sostenendone direttamente gli oneri sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti, in sintesi: i costi per la selezione degli imballaggi leggeri e dei rifiuti inerti e i costi per lo smaltimento dei rifiuti verdi biodegradabili, degli pneumatici, dei rifiuti legnosi, degli abiti, degli oli esausti, dei farmaci scaduti, dei rifiuti urbani pericolosi e degli scarti di lavorazione contenuti negli imballaggi leggeri e di quelli in vetro.

3. I relativi costi di cui ai precedenti punti 1. e 2. vengono ripartiti ai rispettivi comuni ogni anno secondo i criteri indicati sotto la lettera (C), punti da 2. a 5., del successivo articolo 5 e nella tabella (C), punti da 2. a 5., dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

4. I servizi di gestione dell'asporto e trasporto nonché i costi di selezione e smaltimento per i C.R. siti in Strada de Pent de Sera, 29, nel Comune di Campitello di Fassa e in Località Campestrin, Strada de Palua, nel Comune di

Mazzin, potranno essere in futuro gestiti dal C.G.F. anche per i tali comuni, sempre che lo richiedano i comuni proprietari ed in accordo con questi, che li hanno realizzati e che attualmente li gestiscono direttamente e non sono pertanto compresi nella presente convenzione.

(D) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE E IMPIANTI CONTROLLATI.

1. I rifiuti urbani residui, così come quelli ingombranti, raccolti in Val di Fassa, vanno conferiti dall'appaltatore nell'impianto di *"Ciarlonch"* e successivamente trasportati a cura dell'Agenzia per la Depurazione (A.DEP.) - Servizio Gestione degli Impianti della P.A.T. negli impianti da essa individuati e con proprio servizio.

2. L'art. 102, quinquies del Testo Unico delle Leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani, disciplinate dall'art. 70, comma 1, nonché la loro gestione in fase "*post mortem*", spetti alla P.A.T. che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi; pertanto gli enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani risultano automaticamente convenzionati con le discariche dei bacini di conferimento per effetto del subentro ex lege (art. 102, quinquies) dell'A.DEP della P.A.T. nella gestione delle discariche provinciali; il successivo comma 1-ter del medesimo art. 102 quinquies, prevede che, sempre dall'1 gennaio 2014, sia "*costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale*"; con nota dell'11.12.2017 il Dirigente dell'A.DEP - Servizio Gestione degli Impianti ha comunicato che i rifiuti EER 20.03.01 (rifiuti urbani residui) saranno trasportati al termovalorizzatore di Bolzano e in alternativa alle discariche individuate dall'A.DEP.

3. Il comma 2 dell'art. 71 del T.U.L.L.P. prevede, tra l'altro, che alle spese di gestione delle discariche controllate nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici, la P.A.T. provveda mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti; tali spese sono recuperate attraverso l'applicazione della tariffa che deve coprire i costi di gestione delle discariche, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica (cd. eco-tassa), il

contributo per la localizzazione e la quota di ammortamento, dedotti i proventi derivanti dallo smaltimento di rifiuti (ex speciali assimilati) quali lo spazzamento stradale ed eventuali altre entrate e tale rivalsa viene effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto di tali spese.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1107 del 2 luglio 2021, a causa dell'esaurimento della discarica di Ischia Podetti di Trento, è stato demandato all'A.DEP l'adozione di ogni adempimento necessario per l'individuazione di un centro di smaltimento cui conferire, tutta o parte, della frazione di rifiuto secco residuo ed ingombrante proveniente dal territorio provinciale e sempre in virtù della competenza attribuita dal sopra citato art. 102 quinquies, di deliberare nella misura stabilita ogni anno, le tariffe a carico degli enti conferenti per l'intero bacino provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani da ultimo fissata, per l'anno 2026, in 250,00 euro-per-tonnellata oltre all'I.V.A. (deliberazione della Giunta provinciale n. 1915 del 05.12.2025).

5. I costi previsti a carico dei Comuni per lo smaltimento in discariche o in impianti controllati dei rifiuti residui ed ingombranti raccolti nell'ambito della Val di Fassa sono indicati sotto la lettera (D) del successivo art. 5, come indicato nella tabella (D) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.

(E) ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI.

1. Il C.G.F. deve assicurare, nel quadro della gestione integrata del *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa - avvalendosi, ove necessario, di società, consulenti e soggetti esterni specializzati - anche altri servizi accessori e prestazioni collaterali, che sono comunque funzionali e connessi a quelli principali; fra di essi rientrano:

a) le periodiche analisi merceologiche sui rifiuti urbani residui, come impone il *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* e secondo i criteri e le metodologie stabilite dalla Giunta provinciale con apposite deliberazioni;

b) la stipulazione dei contratti di assicurazione contro i rischi da incendio, da atti vandalici e contro la responsabilità civile verso terzi delle strutture seminterrate impiegate nei servizi e di proprietà dei Comuni;

c) la stipulazione del contratto di manutenzione programmata dei sistemi elettronici e di identificazione e pesatura installati sui contenitori seminterrati dislocati in tutto il territorio della Valle compresi gli oneri per il traffico

telefonico dei dati su SIM e Server;
d) il trasporto e la manutenzione dei fusti/cilindri interni alle isole seminterrate, forniti dai Comuni ed adibiti per la raccolta dei rifiuti urbani nelle isole ecologiche seminterrate;
e) la manutenzione, l'aggiornamento dei contenuti e l'implementazione del sito www.fassambiente.it per la diffusione delle informazioni sul conferimento dei rifiuti e l'accesso ai C.R. e al C.R.Z.;
f) l'acquisto dei cassonetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e l'acquisto per i Comuni convenzionati, che provvedono alla loro distribuzione di eventuali altre attrezzature di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani come ad esempio i sacchi per la raccolta degli imballaggi leggeri ed i sacchi per la raccolta degli abiti;
g) l'eventuale pagamento di canoni per l'affitto, il diritto di superficie e la servitù di transito sui terreni privati destinati al C.R.Z. e all'impianto di Ciarlonch, essendo essi utilizzati appunto per servizi pubblici essenziali;
h) la manutenzione del C.R.Z. e dell'impianto di Ciarlonch e delle attrezzature ivi presenti, con esclusione delle relative prestazioni già comprese nel contratto d'appalto.
2. I costi per tali servizi sono ripartiti fra i Comuni secondo i criteri indicati alla lettera (E) del successivo articolo 5, come indicato nella tabella (E) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione.
3. Oltre a ciò, e più in generale, il C.G.F. ed il suo U.C.I.U.A. possono richiedere all'appaltatore dei servizi principali di prestarne anche altri e diversi rispetto a quelli previsti sotto le lettere (B), (C) ed (E), concordando di volta in volta le condizioni ed i corrispettivi da applicare ed utilizzando per questo, ove possibile, l'elenco ufficiale dei prezzi correnti in P.A.T. per le voci "*Manodopera, noli, trasporti e materiali a piè d'opera*", applicando peraltro il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore; i costi degli ulteriori e diversi servizi così richiesti all'appaltatore e da questi prestati, saranno conteggiati in economia e fatturati a consuntivo, così come quelli per particolari servizi integrativi, ma comunque utili al corretto funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti, promossi ed attuati d'intesa coi Comuni convenzionati quali, ad esempio, l'acquisto, il noleggio o comunque l'acquisizione in disponibilità di mezzi, attrezzature ed apparecchiature necessari per svolgere i servizi oppure campagne

informative volte a promuovere e potenziare la raccolta e lo smaltimento differenziati ed il recupero/riciclaggio dei rifiuti, con riduzione della produzione di quelli residui ed ingombranti, e così via.

4. L'acquisto di *software* e di programmi applicativi adeguati, ai fini della gestione tanto dei servizi quanto della *Tariffa rifiuti*, nonché il loro costante aggiornamento ed il pagamento dei relativi canoni di utilizzo, sono disciplinati da apposita "*Convenzione fra gli enti locali della Val di Fassa aderenti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici*" (art. 5 del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), sottoscritta fra i Comuni il 25.02.2014 col N. Rep. 471/ Atti Privati e rinnovata per 10 anni in data 28.12.2023, rep. N. 725/Atti Privati; sono invece regolamentate le attività amministrative e le funzioni inerenti agli aspetti tariffari legati al servizio nella "*Convenzione per la Gestione Associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di Entrate dei Comuni della Val di Fassa*", sottoscritta il 07.10.2013 col N. Rep. 462/Atti Privati, modificata il 25 febbraio 2014 col N. Rep. 470/Atti Privati e rinnovata per 10 anni il 17.08.2023 con rep. N. 716/Atti Privati.

5. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), da batterie ed accumulatori al piombo, raccolti nei C.R. comunali sono gestiti direttamente dai Comuni proprietari, produttori e convenzionati con gli appositi soggetti individuati dal Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) e dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) con l'esclusione del C.R.Z. per il quale il C.G.F. è soggetto direttamente convenzionato.

6. Il C.G.F. gestisce per i Comuni convenzionati, sempre su loro esplicita richiesta, tramite l'appaltatore dei servizi o altri esterni, e ne coordina per conto dei convenzionati, l'asporto dai loro C.R. di particolari tipologie di rifiuti come, ad esempio, gli olii vegetali esausti di provenienza domestica ed altre tipologie di rifiuti che dovessero in futuro essere raccolte e per le quali non si necessita di apposita convenzione tra i Comuni produttori ed i soggetti deputati e/o individuati dalla normativa di settore alla loro gestione e smaltimento (consorzi, centri di coordinamento nazionale, ecc.).

7. I servizi relativi allo spazzamento e al lavaggio delle strade, con o senza l'utilizzo di mezzi meccanici, nonché il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di

qualunque natura conferiti nei cestini stradali presenti su pubbliche vie e piazze o abbandonati sul territorio dei Comuni sono gestiti da questi direttamente con il proprio personale dipendente o con l'affidamento del servizio a soggetti terzi autorizzati e pertanto non vengono ricompresi in questa convenzione.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I COMUNI.

1. I costi per i servizi resi in delega che saranno fatturati al C.G.F., che provvederà a sostenerli ed a pagarli direttamente per conto dei Comuni convenzionati, verranno suddivisi fra di loro secondo i criteri di cui all'ALLEGATO - 2 CRITERI DI RIPARTIZIONE, allegato a questa convenzione e nelle misure di seguito indicate e che li dovranno rifondere nei termini e con le modalità previste da questo articolo:

(A) le spese per la *governance* e l'organizzazione generale dei servizi, comprese quelle per l'U.C.I.U.A., verranno ripartite fra i comuni convenzionati per metà in proporzione al numero degli "*abitanti equivalenti*" (costituiti da quelli residenti sommati alle presenze turistiche divise per 365 giorni) registrati in ogni comune al 31 dicembre dell'anno precedente e per la restante metà in proporzione alle quantità di rifiuti urbani complessivamente raccolti nell'anno precedente in ciascun comune; gli oneri previsti a carico dei comuni per il primo anno di vigenza della convenzione (2027) sono indicati nella tabella (A) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione e suddivisi secondo i criteri indicati nella tabella (A) dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE;

(B) i costi per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed i costi della selezione e smaltimento, determinati secondo le previsioni dei relativi contratti di appalto ed accordi con gli impianti di destino finale, verranno ripartiti fra i comuni della Val di Fassa in proporzione alle quantità (in peso) o dei rifiuti conferiti e raccolti in ciascuno di essi o in relazione al numero delle operazioni di svuotamento dei cassonetti o di lavaggio dei sistemi seminterrati destinati alla raccolta dei rifiuti oppure al numero degli svuotamenti per le raccolte domiciliari oppure, infine, al numero dei *containers* o dei *press-containers* utilizzati per il trasporto dei rifiuti compattati o di quelli ingombranti fino ai centri di raccolta o di smaltimento; gli oneri previsti per il primo anno di vigenza della convenzione (2027) sono indicati nella tabella (B) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI a questa convenzione e suddivisi secondo i criteri indicati nella tabella (B)

dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE;

(C) punto 1.: i costi di guardiania dei C.R. del C.R.Z. verranno ripartiti fra i comuni in base alle ore di apertura all'effettiva accessibilità per l'utenza; gli oneri previsti a carico dei comuni, per il primo anno di vigenza della convenzione (2027) e per ora limitati alla gestione del C.R.Z. come C.R. comunale per il Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, sono riportati nella tabella (C), punto 1., dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI e secondo i criteri indicati nella tabella (C), punto 1., dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE; si specifica che i costi relativi all'apertura ed alla gestione dei C.R. comunali vengono sostenuti, attualmente, direttamente dai comuni che li hanno realizzati e nei quali o per i quali sono in funzione: qualora, in futuro, nel periodo di vigenza della presente convenzione, al C.G.F. venisse chiesto di gestire anche i C.R. comunali, i rapporti che ne sorgeranno tra gli enti interessati saranno regolati da apposita convenzione (o da integrazione di questa convenzione) da stipulare fra i comuni nei quali operano i C.R. ed il C.G.F.;

(C) punti da 2. a 5.: il C.G.F. assicura che l'appaltatore dei servizi indicati sotto la precedente lettera (B) gestisca con la propria organizzazione aziendale, con proprio personale e secondo le disposizioni contenute nel contratto d'appalto e negli allegati tecnici, l'asporto ed il trasporto agli impianti autorizzati per i rifiuti urbani raccolti nel C.R.Z. (gestito come C.R. per il Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan) e nei C.R. del Comune di Canazei, sito in località "*Pènt de la Roa*", del Comune di Moena, sito in località "*Prealon*" e del Comune di Soraga di Fassa, sito in località "*Molin*", essendo questi tre centri ricompresi nel contratto d'appalto; i relativi costi per l'asporto ed il trasporto con l'appaltatore, compresi quelli relativi allo smaltimento e alla selezione dei rifiuti ivi raccolti e sostenuti dal C.G.F., secondo specifici accordi e contratti con gli impianti di destino finale, sono contenuti sotto la lettera (C), punti da 2. a 5., dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI e saranno annualmente ripartiti secondo i criteri indicati nella tabella (C), punti da 2. A 5., dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE, a questa convenzione.

Tali servizi potranno essere in futuro attivati, qualora ne facciano esplicita richiesta, anche per i Comuni di Campitello di Fassa e di Mazzin.

Per i servizi non compresi ma eventualmente attivabili tramite l'appaltatore, saranno pattuiti corrispettivi rapportati o alle quantità (chilogrammi o contenitori

o in altra misura) dei rifiuti conferiti o asportati oppure alle ore di lavoro prestate per raccoglierli o ancora al numero dei contenitori "*big bag*" o "*scatole*" forniti e delle analisi annuali eseguite; un particolare corrispettivo una tantum è previsto come maggiorazione o penale per impurità rilevate nei rifiuti inerti raccolti nei e conferiti agli impianti; i costi relativi ai servizi di raccolta e di trasporto ai centri di recupero/riciclaggio e/o di smaltimento finale dei particolari rifiuti conferiti nei C.R.;

(D) le spese per lo smaltimento dei rifiuti raccolti in Val di Fassa e conferiti nelle discariche controllate e/o negli impianti di termovalorizzazione, all'uopo individuati dalla Giunta provinciale di Trento, verranno ripartite fra i Comuni in base alle quantità di rifiuti raccolti o provenienti da ciascuno di essi; i relativi oneri previsti per il primo anno della convenzione (2027) sono indicati alla lettera (D) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI secondo i criteri indicati nella tabella (A) dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE;

(E) i costi per gli altri servizi e prestazioni di cui alla lettera (E) del precedente articolo 4 saranno ripartiti fra i Comuni convenzionati in relazione al numero delle attrezzature e dei contenitori seminterrati presenti sul loro territorio, per quanto riguarda il loro lavaggio periodico ed i premi di assicurazione, oppure in proporzione alle quantità (chilogrammi) di rifiuti prodotti ogni anno nei diversi Comuni, per quanto concerne le spese per le periodiche analisi merceologiche dei rifiuti; i relativi oneri previsti per il primo anno della convenzione (2027) sono indicati alla lettera (E) dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI secondo i criteri indicati nella tabella (E) dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE.

ARTICOLO 6 – RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Nel mese di gennaio di ogni anno, il C.G.F. predisporrà i conteggi dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per i servizi oggetto di questa convenzione e, dopo aver detratto i corrispettivi introitati per la valorizzazione e la cessione al recupero dei materiali riciclabili, ricevuti dai Consorzi di Filiera ed impianti di destino finale per il riciclo, ai sensi del successivo articolo 7 - che per il primo anno della convenzione (2027) sono indicati alla tabella "VALORIZZAZIONI" dell'ALLEGATO 1 - SEZIONE I - COSTI secondo i criteri indicati nella tabella "VALORIZZAZIONI" dell'ALLEGATO - 1 - SEZIONE II -

CRITERI DI RIPARTIZIONE - determinerà gli importi a conguaglio dovuti da ogni comune convenzionato o risultanti a suo credito.

2. Sulla base di tali conteggi, il C.G.F. determinerà anche gli importi che i Comuni convenzionati dovranno versare in via anticipata per i servizi da svolgere nel nuovo anno e ne darà tempestiva informazione ai Comuni. Il C.G.F. fatturerà le quote a loro carico con le seguenti scadenze:

a) la prima rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di febbraio;
b) la seconda rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di giugno;
c) la terza rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di settembre.

3. La rimanente quota del 10% (diecipercento), con il conteggio a conguaglio delle somme a debito ovvero a credito di ogni comune, verrà determinata dal C.G.F. nel mese di gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo al primo, dandone tempestiva informazione ai Comuni, è verrà fatturata dal C.G.F. entro la prima decade del successivo mese di febbraio, insieme con la prima rata del 30% dovuta in acconto in base alla lettera a) del precedente comma; le somme che dal conguaglio dovessero risultare a credito dei Comuni verranno invece detratte dalla prima rata del 30%, che il C.G.F. fatturerà entro la prima decade di febbraio, in base alla lettera c) del precedente comma 2.

4. La scadenza dei termini di pagamento è fissata entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte dei Comuni delle relative fatture di acconto e saldo; qualora i Comuni ritardassero i versamenti al C.G.F. degli importi a loro carico, oltre i tempi stabiliti in questo articolo, senza validi né giustificati motivi, saranno tenuti a corrispondere al C.G.F., dietro sua richiesta, gli interessi sulle somme versate in ritardo nella misura del tasso legale vigente.

ARTICOLO 7 – PROVENTI DAL RECUPERO E DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI.

1. I Comuni convenzionati delegano espressamente il C.G.F. a stipulare, per conto e nell'interesse dei Comuni stessi che ne fanno parte, le apposite convenzioni con i Consorzi di filiera aderenti al Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CO.NA.I.) in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CO.NA.I per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio e degli Allegati tecnici sottoscritti dall'ANCI coi

suddetti Consorzi ai sensi dell'art. 224, comma 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché a percepire i corrispettivi che gli verranno erogati dai consorzi a fronte dei relativi servizi a fronte del conferimento agli stessi consorzi dei rifiuti di imballaggio raccolti sul territorio dei Comuni.

2. I corrispettivi derivanti dalla valorizzazione e dalla cessione per il recupero dei rifiuti di imballaggio, nonché degli altri rifiuti urbani per i quali siano percepiti dei corrispettivi, saranno soggetti ad accertamento, verifica e liquidazione finali da parte del C.G.F., il quale li conteggerà in detrazione dai costi generali dei servizi a carico dei Comuni.

ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE.

1. Le infrastrutture realizzate dal C.G.F. gestore per lo svolgimento dei servizi contemplati da questa convenzione, così come i beni e le attrezzature necessarie che vengono da esso acquistati, seppure per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, sono intestati alla proprietà dello stesso C.G.F., che li iscriverà pertanto nel suo inventario provvedendone alla loro manutenzione.

2. Sono, invece, di proprietà dei Comuni i sistemi seminterrati e le altre attrezzature fisse o mobili che questi hanno acquistato in passato, o che acquisteranno anche nell'avvenire, direttamente ed in autonomia per le quali provvederanno alla loro verifica e manutenzione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Il C.G.F. deve assicurare che le imprese appaltatrici provvedano a gestire i servizi di loro competenza in maniera funzionale, sempre efficiente e nel rispetto di quanto stabiliscono i rispettivi contratti, i capitolati d'oneri e gli altri accordi che regolano i loro rapporti col C.G.F. gestore.

2. I Comuni convenzionati e gli appaltatori dei servizi devono sempre fare riferimento al funzionario preposto all'U.C.I.U.A. del C.G.F. quale responsabile per i servizi per quanto riguarda sia gli aspetti tecnico-organizzativi, sia quelli amministrativi; per quanto riguarda, invece, gli aspetti contabili e finanziari, il funzionario preposto all'U.C.I.U.A. si avvale del Servizio Finanziario del C.G.F., che ne è responsabile.

3. Dal canto loro, anche i Comuni convenzionati devono individuare ciascuno i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili e comunicarli tempestivamente al C.G.F.

4. I Comuni devono inoltre assicurare al C.G.F., per quanto di loro competenza, una costante collaborazione; in particolare, sono tenuti a:

a) garantire in ogni tempo la percorribilità delle strade e l'accessibilità alle aree di raccolta dei rifiuti, provvedendo tempestivamente soprattutto allo sgombero della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale;
b) provvedere alla pulizia e allo spazzamento delle aree di raccolta dei rifiuti e alla periodica disinfezione, pulizia e manutenzione esterna dei contenitori di loro proprietà, anche seminterrati;
c) fornire tempestivamente al C.G.F. tutte le indicazioni, le informazioni ed i dati che questo richiede ai fini della gestione del *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa;
d) segnalare all'U.C.I.U.A. del C.G.F. ogni problema, disfunzione, irregolarità od anomalia nello svolgimento dei servizi;
e) segnalare, anche in accordo con le imprese appaltatrici, eventuali esigenze allo scopo di migliorare, razionalizzare o implementare i servizi; qualora, viceversa, tali esigenze fossero manifestate dal C.G.F., anche in accordo con gli appaltatori, i Comuni dovranno collaborare affinché le soluzioni proposte siano quelle più adeguate e confacenti per migliorare i servizi;
f) ottemperare a tutte le disposizioni che il C.G.F. emana in merito alla gestione dell'intero *"ciclo dei rifiuti"* nell'ambito della Val di Fassa per le finalità indicate nel precedente articolo 1.

5. Ogni modificazione o variazione ai criteri organizzativi e gestionali ed alle modalità esecutive dei servizi, così come sono previsti nei *"Piani"* o nei "*Progetti di gestione*" approvati in passato dal soppresso Comprensorio e successivamente dal C.G.F., in coerenza col *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* e con le disposizioni della L.P. n. 5/1998 e s.m.i., dovrà essere approvata dagli organi competenti del C.G.F. nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 65, comma 4 e 4 bis, del più volte citato T.U.LL.PP. sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato col D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i., ossia valutando anche le osservazioni che i Comuni e chiunque ne abbia motivato interesse, possono presentare nei modi e nei tempi ivi previsti.

6. Per quanto non esplicitamente previsto in questa convenzione si fa riferimento alle competenze del C.G.F. e competenze dei Comuni contenute nel "*Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" in vigore.

ARTICOLO 10 – ACCESSO DI PERSONALE E MEZZI COMUNALI ALLA STAZIONE DI *"CIARLONCH"*.

1. Il C.G.F. consente che il personale ed i mezzi dei Comuni convenzionati accedano direttamente alla stazione di raccolta, compattazione e trasferimento dei rifiuti di "*Ciarlonch*" a Vigo nel Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan per conferirvi i rifiuti urbani raccolti su strade ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni organizzate dal comune conferente oppure perché abbandonati sul loro territorio fuori dai punti di raccolta.

2. I Comuni convenzionati dovranno accedere e conferire i rifiuti con propri mezzi e personale rispettando le norme di legge per il trasporto, il regolamento interno della stazione, le clausole del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice e le disposizioni del Capitolato d'oneri ad esso allegato, nonché le altre disposizioni stabilite dall'U.C.I.U.A. del C.G.F.; in particolare, i Comuni dovranno:

a) fornire tempestivamente al C.G.F. tutte le informazioni che questo dovesse richiedere loro ai fini dell'accesso alla stazione di *"Ciarlonch"*;
b) comunicare tempestivamente le giornate e gli orari di accesso in modo che le operazioni di scarico dei rifiuti raccolti dai Comuni sul loro territorio non interferiscano con le ordinarie manovre di carico e scarico ad opera dell'appaltatore che gestisce la stazione di *"Ciarlonch"*;
c) rispettare scrupolosamente i comportamenti, i divieti e le misure di sicurezza indicati dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e nel Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra soggetti diversi che si trovano ad operare all'interno della stazione di *"Ciarlonch"*.

3. Il C.G.F. autorizza altresì l'eventuale l'accesso alla stazione di *"Ciarlonch"* del personale e dei mezzi di imprese terze regolarmente autorizzate che trasportano, per conto dei Comuni convenzionati, i rifiuti urbani; anche tali imprese dovranno:

a) rispettare la normativa relativa al trasporto di rifiuti e presentare ad ogni scarico la documentazione idonea ad individuare i rifiuti conferiti, ossia l'apposito "*formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.)*";
b) rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed i comportamenti, i divieti e le misure di sicurezza indicati dal D.U.V.R.I. e dal D.V.R. al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dei diversi soggetti che operano all'interno della stazione di *"Ciarlonch"*;
c) rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di gestione della stazione di

"Ciarlonch" e, in particolare, le procedure di gestione, i comportamenti e gli orari di apertura degli impianti, nonché le indicazioni impartite, al momento dell'accesso per il conferimento dei rifiuti, dal personale addetto alla stazione.

4. I costi relativi allo scarico dei rifiuti previsto da questo articolo vengono addebitati ad ogni comune conferente in base alla quantità (peso) di rifiuti da esso, o da altri soggetti autorizzati, conferiti.

ARTICOLO 11 – MODIFICAZIONI ED AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE.

1. Gli Enti contraenti potranno modificare i contenuti e le previsioni di questa convenzione, nel corso della sua vigenza, ogni volta che ravvisino la necessità o l'opportunità di aggiornarla, osservando le stesse procedure seguite per la sua approvazione originaria.

2. Non sono tuttavia necessari provvedimenti formali di modificazione o di aggiornamento quando questi derivino da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari di carattere imperativo che abbiano operatività immediata.

3. Le modificazioni dei meri criteri organizzativi, gestionali ed operativi vengono invece disposte dal C.G.F., titolare della *"governance"* complessiva dei servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 più volte citato della L.P. n. 3/2006 e s.m.i., previa consultazione dei Comuni interessati ai sensi dell'articolo che segue.

4. Come specificato nel precedente articolo 2, comma 3, la convenzione si intenderà cessata qualora, nel corso della sua vigenza, subentri nella gestione l'EGATO del Trentino costituito per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani in Provincia di Trento.

ARTICOLO 12 – FORME DI CONSULTAZIONE.

1. Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono assicurate:

- dai contatti, possibili in ogni momento, fra i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili, i quali potranno definire, convocando eventualmente anche gli appaltatori ed i fornitori di servizi accessori e complementari, tutti gli aspetti di carattere gestionale, burocratico ed esecutivo ed adottare i provvedimenti che rientrano nella loro competenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti;
- dalle periodiche riunioni del Consei di Ombolc del C.G.F., in occasione delle quali verranno discusse, definite e risolte le questioni che esulano dalla parte meramente gestionale ed esecutiva e che richiedono invece l'adozione di atti di indirizzo

politico o programmatico;

- al di là di tali forme "*ordinarie*" di consultazione, ciascuno degli Enti convenzionati può richiedere o promuovere, in qualsiasi momento, la convocazione di appositi incontri fra loro ai quali potranno invitare, qualora opportuno o necessario, anche i soggetti esterni appaltatori o fornitori dei servizi allo scopo di esaminare specifici argomenti di particolare importanza o di carattere straordinario ed imprevedibile.

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente convenzione saranno preliminarmente oggetto di bonario componimento tra gli Enti convenzionati. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione concordata, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 14 – NORME FINALI E DI RINVIO.

1. Per tutto ciò che questa convenzione non prevede, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed a quelle già citate in precedenza – fra cui, in particolare, il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i., la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. – nonché agli statuti degli Enti convenzionati.

2. Le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del C.G.F., dichiarando tuttavia le parti, agli effetti fiscali, che:

a) la convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atto che non riguarda la gestione dei patrimoni degli Enti convenzionati;

b) la convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali.

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, in unico esemplare, e quindi letta, approvata e sottoscritta digitalmente come di seguito.

San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, li _____.

Il PROCURADOR

DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

- Edoardo Felicetti -

Il SINDACO

DEL COMUNE DI

CAMPITELLO DI FASSA

- Alessandro Bernard -

Il SINDACO

DEL COMUNE DI CANAZEI

- Giovanni Bernard -

Il SINDACO

DEL COMUNE DI MAZZIN

- Fausto Castelnuovo -

Il SINDACO

DEL COMUNE DI MOENA

- Alberto Kostner -

Il SINDACO

DEL COMUNE

DI SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN

- Giulio Florian -

Il SINDACO

DEL COMUNE DI SORAGA DI FASSA

- Valerio Pederiva -

****

Letto, approvato e sottoscritto
Let, aproà e sotscrit

LA PRESIDENTE / *LA PRESIDENTA*
FIRMATO DIGITALMENTE
F.TO – sig.ra Tea Dezulian -

IL SEGRETARIO / *L SECRETÈR*
FIRMATO DIGITALMENTE
F.TO – dott.sa/*dotora* Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

VISTO / *SOTSCRIT*:

IL SEGRETARIO / *L SECRETÈR*
firmato digitalmente
dott.ssa Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 16 novembre 2026
Sèn Jan, ai 16 de november del 2026